

Bando SRD04

Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale

FAQ AGGIORNATE AL 28 MAGGIO 2025

1. Nel caso di strada che si sviluppa su pendio, il muro di monte viene considerato di competenza del proprietario della strada oppure del proprietario che sta a monte del muro stesso?

Per fornire un riscontro puntuale bisognerebbe disporre di maggiori informazioni sulla tipologia di strada, su dove è collocata e a quali usi è destinato il terreno a monte. In linea generale, il Codice della Strada, all'art. 30 comma 4, prevede che la costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada. Pertanto spetta all'Ente valutare se, nel caso specifico, prevalga l'interesse pubblico oppure no. Come indicato infatti al paragrafo 6 del bando, in caso di interventi che includono parzialmente tratti di muri a secco che insistono su terreni agricoli produttivi, questi saranno finanziabili nella misura massima del 10% del valore complessivo dell'intervento, previo ottenimento dell'assenso del proprietario.

2. Un intervento in area boschiva, come succede spesso per i sentieri, è da considerarsi intervento su terreno privato oppure, essendo a fini selvicolturali e non agricoli, viene considerato d'interesse pubblico per cui può essere di competenza del Comune?

Come previsto al paragrafo 6 del bando, la dichiarazione di assenso all'intervento del proprietario (Modello 2) va obbligatoriamente presentata anche qualora l'intervento includa tratti di muri a secco che insistono su terreni privati in area di interesse pubblico, indipendentemente dalla collocazione della porzione di terreno interessata. Il bando prevede inoltre, al paragrafo 8.2, che qualora il proprietario non risulti reperibile o rintracciabile, e di conseguenza non possa essere fornito il Modello 2, l'ente dovrà predisporre una dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., che attesti l'assenza o l'irreperibilità del o dei proprietari.

3. Le opere diverse dalla muratura a secco come fondazioni, scavi, demolizioni, staccionate, pavimentazione del sentiero, semina ed inerbimento delle aree limitrofe ai muri sono coperte da contributo?

Sono ammesse le spese relative alle opere strettamente legate al ripristino o rifacimento del muretto a secco, quali ad esempio fondazioni, scavi, demolizioni, canali di scolo, sistemazione o livellamento del terreno in corrispondenza del muro ecc. Non sono ammesse altre opere

accessorie quali staccionate, pavimentazione del sentiero, semina ed inerbimento delle aree limitrofe ai muri.

- 4. Nel caso in cui l'intervento che il Comune intende presentare in risposta al bando sia già inserito nel piano lavori della sentieristica regionale, è possibile presentare comunque la domanda di sostegno e, in caso di concessione del contributo da parte del GAL, comunicare formalmente all'ufficio competente per la sentieristica che l'intervento sarà realizzato direttamente dal Comune?**

Sì, ma a seguito della concessione del contributo il Comune dovrà fornire al GAL a mezzo PEC prova della comunicazione di rinuncia all'intervento trasmessa all'ufficio competente per la sentieristica.

- 5. La tipologia costruttiva ammessa dal bando include anche la possibilità di intervenire con la modalità di costruzione a giunto arretrato non visibile, così come consentito dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle d'Aosta?**

No, il paragrafo 7.5 del bando specifica che non rientrano tra i costi ammissibili a finanziamento le murature in pietrame e malta (anche con giunto visivamente a secco) oppure le murature eseguite con l'utilizzo di leganti, calcestruzzi o altri materiali che ostacolerebbero i principali obiettivi di biodiversità che la misura del CSR 2023/27 intende raggiungere.

- 6. Nell'elenco degli elaborati progettuali richiesti per la presentazione della domanda di sostegno, si chiede il "piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale": laddove le opere siano inquadrabili come manutenzione ordinaria e non richiedano un calcolo strutturale il documento è comunque da allegare?**

No, in caso di interventi che rientrano nella manutenzione ordinaria tale documento non è richiesto.

- 7. Sono finanziabili interventi di ripristino di muretti a secco a sostegno dei Rus?**

No, tali interventi non risultano ammissibili, considerato che la proprietà dei Rus è del demanio idrico e la loro gestione è affidata ai Consorzi.

- 8. I muri da ripristinare possono essere dislocati anche in due o più luoghi distanti tra loro?**

Sì, i muri da ripristinare possono essere anche in luoghi distanti, purché si trovino tutti in aree di interesse pubblico e l'intervento nel suo complesso non superi il massimale di spesa ammissibile previsto da bando di 100.000,00 euro. Si ricorda che ciascun Ente può presentare un'unica domanda di sostegno in risposta al bando, con un progetto che preveda più interventi in aree distinte del territorio.

9. Sono previsti limiti di altezza per i muri oggetto di intervento?

I muri a secco oggetto di intervento devono mantenere la medesima altezza dei muri originari, con un innalzamento massimo consentito del 20%, fermo restando che non è ammesso l'utilizzo di leganti nella costruzione del muro (vd. FAQ n°5). La valutazione della fattibilità dell'intervento rimane in capo all'Ente.

10. Un intervento di completa ricostruzione di un muro a secco con relativo rifacimento di fondazione in calcestruzzo armato e muratura a secco in elevato riutilizzando il pietrame rientra tra gli interventi ammissibili?

Sì, tale tipologia di intervento risulta ammissibile in quanto il bando, all'Allegato I pagina 26, indica che "non devono essere utilizzate malte cementizie o calcestruzzo, anche non a vista, lungo la parete verticale del manufatto". Può invece essere ammessa la realizzazione di un dado di fondazione (completamente interrato) debolmente armato, nei casi ove ciò sia necessario a garantire la stabilità dell'infrastruttura.